

- 3.7 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali quelle derivanti dalle attività di cui all'Art. 3 del presente Statuto;
- 3.8 altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17- Libri Sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria del 13/06/2019

Il Presidente dell'Associazione e
Presidente dell'Assemblea Straordinaria

Il Segretario Verbalizzante
dell'Assemblea Straordinaria

DORINA MONACO

Dorina Monaco

ASPIRANO CALZA

Aspirano Calza



Isabella Pardini
IL FUNZIONARIO
(Isabella Pardini)

AMMINISTRATORIALE DI GENOVA 1
Atto registrato il 31/7/2019 n° 4999

Col pagamento F23 di Euro Esente
31/07/2019

2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea secondo tempi e modalità indicati all'Art. 9 comma 3) e dell'Organo di Amministrazione secondo tempi e modalità indicati all'Art. 10 comma 4). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vice Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione con le stesse modalità del Presidente, lo sostituisce in ogni sua funzione in caso questi ne sia impossibilitato.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - 2.1 vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - 2.2 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - 2.3 al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - 2.4 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - 2.5 attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo 12 comma 1.

ART. 14 - Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente o similare (ad esempio carta prepagata con funzioni analoghe al c/c) stabilito dall'Organo Amministrativo e intestato all'Associazione. In caso non sia possibile intestarla alla Associazione, in quanto persona giuridica, andrà intestato al Presidente pro tempore o suo delegato.
3. L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - 3.1 quote sociali e contributi degli associati nell'entità stabilita annualmente dall'Organo di Amministrazione e approvata dalla Assemblea Ordinaria;
 - 3.2 eredità, donazioni e legati;
 - 3.3 contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutarie;
 - 3.4 contributi dell'unione Europea e di Organismi Internazionali;
 - 3.5 entrate derivanti dalle prestazioni di servizi convenzionati;
 - 3.6 erogazioni liberali di associazioni e di terzi;

13. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - 13.1 elegge e revoca i componenti degli Organi Sociali;
 - 13.2 approva i bilanci di esercizio;
 - 13.3 delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 13.4 delibera sull'esclusione degli associati;
 - 13.5 delibera su ogni altro argomento connesso alle attività e alla gestione dell'Associazione.
14. L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:
 - 14.1 delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - 14.2 delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - 14.3 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
15. Ciascun associato può delegare un altro associato, entrambi con diritto di voto, a rappresentarlo nell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, a tutti gli effetti compreso il diritto di voto. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare un solo delegante avente diritto di voto.

ART. 10- Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11(undici).La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata con gli stessi strumenti e modalità previste per la convocazione dell'Assemblea (precedente art. 9 comma 3), salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - 7.1 elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - 7.2 amministra l'Associazione attuando le delibere dell'Assemblea e nel rispetto delle norme vigenti;
 - 7.3 predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio e quello preventivo dell'esercizio successivo sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - 7.4 realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - 7.5 cura la tenuta dei libri sociali;
 - 7.6 decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - 7.7 organizza l'elezione degli Organi Sociali;
 - 7.8 accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - 7.9 risolve le eventuali controversie tra i vari soci e tra i soci e l'Associazione;
 - 7.10 è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - 7.11 in caso di non presenza dell'Organo di Controllo, di cui al successivo art. 12, per il non verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, ne assume tutte le funzioni.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente del volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - 1.1 L'Assemblea degli associati;
 - 1.2 L'Organo di Amministrazione;
 - 1.3 Il Presidente;
 - 1.4 Il Vice Presidente;
 - 1.5 Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
 - 1.6 Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 -Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'Organo Sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire con avviso affisso nei locali della sede, con lettera ordinaria, fax, e-mail, sms.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che corrispondono alla caratteristica prevista all'art. 6 comma 2 punto 2.1 e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti con diritto di voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto ed in seconda con la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti con diritto di voto.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.
4. L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - 5.1 dimissioni volontarie presentate all'Organo di Amministrazione per iscritto;
 - 5.2 morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - 5.3 esclusione deliberata dall'Assemblea e/o dall'Organo di Amministrazione per gravi motivi di contravvenzione dei doveri stabili dal presente Statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - 2.1 partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - 2.2 godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - 2.3 essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - 2.4 essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - 2.5 recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - 2.6 ricorrere all'Assemblea contro eventuali delibere assunte dall'Organo di Amministrazione;
 - 2.7 esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.
3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - 3.1 rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
 - 3.2 rispettare le delibere degli Organi Sociali;
 - 3.3 partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - 3.4 versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - 3.5 non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.
4. L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la diffida, la delibera di sospensione temporanea o di espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
 - 4.1 inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti Interni o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
 - 4.2 denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali, dei suoi Soci;
 - 4.3 l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - 4.4 il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - 4.5 appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - 4.6 l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.
In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
5. Le eventuali suddette delibere dell'Organo di Amministrazione riguardanti l'espulsione o radiazione del socio devono essere ratificate dalla prima Assemblea utile.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

STATUTO CIRCOLO ARCI LAVORATORI STURLESI – ARCIPICCHIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Circolo Arci Lavoratori Sturlesi – Arcipicchia", che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Genova in Via Sagrado 17 e 19. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - 1.1 lettera "d)": organizzazione di conferenze varie, incontri di autoformazione e culturali, di incontri ludico-ricreativi (gioco delle carte, ecc.), di laboratori educativi territoriali presso istituti scolastici e gestione e/o partecipazione a progetti a tema;
 - 1.2 lettera "f)": gestione di una biblioteca di quartiere con annesso laboratorio sperimentale di legatoria, e di un gruppo fotografia;
 - 1.3 lettera "k)": organizzazione di gite ed escursioni sociali, di visite al patrimonio artistico e culturale;
 - 1.4 lettera "l)": organizzazione di corsi di lingua italiana finalizzata all'integrazione dei migranti e di ripetizione scolastica;
 - 1.5 lettera "r)": gestione di uno sportello per l'integrazione sociale dei migranti;
 - 1.6 lettera "t)": organizzazione e gestione di percorso di benessere psicofisico con particolare riguardo a rilassamento e di ginnastica dolce;
 - 1.7 lettera "v)": organizzazione incontri, conferenze, dibattiti ecc. per la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;
 - 1.8 lettera "w)": gestione di un gruppo di acquisto solidale e gestione di uno sportello di prima accoglienza a tutela dei diritti del consumatore e degli utenti.
2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'adesione dell'Associazione ad altri organismi è deliberata dall'Assemblea Ordinaria e tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca da parte dell'Assemblea Ordinaria stessa.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.